

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE E SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque), il giorno 15 del mese di settembre, in Mascalucia (CT), via Polveriera n. 60, si sono riuniti i seguenti signori :

- PARISI Maurizio, medico, n. a Scicli (RG) il 21/02/1959, residente a Scicli (RG) in via Colombo n. 3 – C.F.: PRSMRZ59B21I535I;
- OCCHIPINTI Elisabetta, insegnante, n. Scicli (RG) il 18/11/1961, residente a Scicli (RG) in via Colombo n. 3 – C.F.: CCHLBT61S58I535N;
- CARLISI Calogero, promotore finanziario, n. ad Agrigento il 19/11/1952, residente a Catania in via Domenico Morelli n. 10 – C.F.: CRLCGR52S19A089J;
- VITA Giuseppina, medico, n. a Favara (AG) il 24/11/1953, residente a Catania in via Domenico Morelli n. 10 – C.F.: VTIGPP53S64D514L;
- LEONORA Francesco, insegnante, n. a Calascibetta (EN) il 02/07/1944, residente a Catania in via F.lli Mazzaglia n. 82/A – C.F.: LNRFNC44L02B381M;
- SORRISO VALVO Maria Lucia, pensionata, n. a Calascibetta (EN) il 06/09/1943, residente a Catania in via F.lli Mazzaglia n. 82/A – C.F.: SRRMLC43P46B381B;
- MORALES Salvatore, insegnante, n. a Vittoria (RG) il 18/03/1949, residente a Palermo in via Veneto n. 14 – C.F.: MRLSVT49C18M088N;
- GIACCHI Maria, insegnante, n. a Licodia Eubea (CT) il 16/02/1949, residente a Palermo in via Veneto n. 14 – C.F.: GCCMRA49B56E578T;
- BLANCATO Cesare, insegnante, n. a Sortino (SR) l'11/04/1952, residente a Sortino (SR) in via Raiti n. 16 – C.F.: BLNCSR52D11I864X;
- LA PILA Carmela, insegnante, n. a Sortino (SR) il 09/02/1950, residente a Sortino (SR) in via Raiti n. 16 – C.F.: LPLCML50B49I864E

i quali , sottoscrittenti il presente atto, convengono ed accettano di costituire una Associazione di Solidarietà Familiare e Sociale denominata “AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - SICILIA” con sede in Mascalucia (CT), via Polveriera n. 60.

È una Associazione ai sensi della legge n. 53/2000, legge n. 383/2000 e della legge regionale n. 10/2003, avente lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati e di terzi.

L'Associazione è regolata dall'allegato statuto che fa parte integrante del presente atto, del quale si dà lettura e si approva il testo all'unanimità per singolo articolo e complessivamente.

Il patrimonio associativo è costituito inoltre da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali;
- d) contributi dall'Unione Europea, da enti, organismi o istituzioni pubblici e private, nazionali ed internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
- j) eventuali avanzi di gestione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti, qualora richiesto e deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, o comunque previsto dalla normativa vigente.

Sono chiamati a far parte del Consiglio Direttivo per il primo quinquennio i signori:

- PARISI Maurizio, OCCHIPINTI Elisabetta, CARLISI Calogero, VITA Giuseppina, LEONORA Francesco, SORRISO VALVO Maria Lucia, MORALES Salvatore, GIACCHI Maria, BLANCATO Cesare, LA PILA Carmela.

Viene nominata la Sig.ra OCCHIPINTI Elisabetta primo Presidente dell'Associazione e il Sig. PARISI Maurizio Vice-presidente.

Possono iscriversi all'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, persone fisiche e giuridiche che presentino apposita domanda al Consiglio stesso.

I sottoscritti:

“AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - SICILIA”

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di Solidarietà Familiare e Sociale, denominata **“AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE – SICILIA”** (A.F.N. – SICILIA)
con sede legale in Mascalucia (CT), via Polveriera n. 60
e sede amministrativa in Mascalucia (CT), via Polveriera n. 60.

Art. 2

SCOPO E FINALITA'

L'Associazione ha il fine di svolgere attività di promozione ed utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e di terzi.

I proventi derivanti dalla propria attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Essa opera nel mondo della famiglia e, attraverso molteplici attività di carattere sociale, civile, culturale, artistico, di ricerca etica e spirituale, intende formare singoli individui e famiglie, responsabili del loro impegno in campo sociale e civile, procreativo ed educativo, solidali ed aperte alle necessità degli altri, in una prospettiva di fratellanza mondiale.

Promuove a tal fine una “cultura del dare” finalizzata alla crescita di una mentalità di pace, mondialità, condivisione delle ricchezze culturali, materiali e spirituali .

Nel rispetto dell'identità di ogni singola persona e a prescindere dalla categoria sociale e generazionale, di ideologia politica, razza, religione, promuove la realizzazione di un'unica grande “famiglia umana” mondiale.

Sostiene ed attua ogni singolo progetto od attività volto a dare sempre maggiore consapevolezza che ogni famiglia unita è una insostituibile risorsa della nostra società, dentro e fuori dalle mura domestiche. Consapevole della centralità della famiglia per il futuro dell'umanità, ne sottolinea e valorizza il ruolo di: autentico ed imprescindibile soggetto economico, garante del ricambio generazionale, spazio per l'accoglienza e la solidarietà, prima scuola etica e formativa per ogni uomo, punto di riferimento nelle scelte ambientali ed abitative, luogo dove viene accolta la vita, fulcro di ogni prevenzione e riabilitazione, ammortizzatore sociale, centro di crescita e scambio intergenerazionale, strumento di pace e di diffusione del positivo, erogatrice di servizi alla persona, azienda che produce “capitale umano”.

Per conseguire le finalità associative l'A.F.N.- SICILIA promuove, organizza, attua e sostiene le più varie attività, manifestazioni, iniziative, come ad esempio:

- La formazione inerente a contenuti ed aspetti della vita familiare quali: il divenire ed il consolidarsi del rapporto di coppia, procreazione responsabile, bioetica, educazione dei figli, sostegno a singoli o famiglie in difficoltà, inserimento ed apporto della famiglia alla vita civile e sociale, rapporto tra le generazioni;
- Centri di formazione ove famiglie di diverse condizioni sociali, razze e culture possano trascorrere un periodo di tempo e fare una esperienza di vita secondo gli scopi dell'associazione;
- Centri di formazione per mediatori, consulenti famigliari, educatori;
- Azioni in favore di famiglie in necessità per cause morali o materiali, di minori in difficoltà, di persone anziane, malate, emarginate, di sostegno a maternità difficili;

- Scambio di esperienze, conoscenze, beni e competenze, anche a livello internazionale;
- Iniziative per favorire scambi culturali/artistici anche con persone e popoli di altra nazionalità;
- Incontri, conferenze, seminari di studio, scuole, convegni, congressi anche a livello internazionale, corsi di formazione e di aggiornamento;
- Ricerche, studi, pubblicazioni di vario genere, audiovisivi;
- Attività musicali, teatrali, arti figurative, spettacoli, cineforum, mostre;
- Attività sportive e ricreative, sottoscrizioni a premi, feste, gite, soggiorni, visite guidate, iniziative ecologiche;
- Percorsi di formazione all'uso di strumenti e mezzi informatici, internet e posta elettronica per le comunicazioni ed i collegamenti tra i membri, per il conseguimento degli scopi associativi.

L'associazione inoltre, sempre in funzione dello spirito e delle finalità proprie, intende:

- promuovere la costituzione di analoghe associazioni che fanno propri i fini e lo spirito dell'associazione con cui cooperare per la realizzazione di progetti comuni;
- collaborare e promuovere attività comuni con altre Associazioni o gruppi, Enti ed Amministrazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, civili e religiose, partecipando anche in qualità di membro alle loro organizzazioni e/o attività;
- concorrere a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti la famiglia, attraverso le più varie azioni;
- promuovere interventi in campo normativo per concorrere all'impostazione di adeguate politiche familiari.

L'Associazione si può avvalere anche del supporto di professionisti, enti e organismi specializzati, società ed istituti universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

Art. 3

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione, per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività, trae le risorse economiche da :

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali;
- d) contributi dell'Unione Europea, di enti, organismi o istituzioni pubblici e private, nazionali ed internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
- j) eventuali avanzi di gestione;

L'accettazione di contributi o elargizioni di particolare entità od importanza, o gravate da condizioni, è subordinata a delibera del Consiglio Direttivo.

Eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività statutariamente previste.

Art. 4

DEGLI ASSOCIATI

Gli associati possono essere persone fisiche che aderiscono allo statuto e l'eventuale regolamento interno.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che ne decide insindacabilmente l'accoglimento. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.

Sono **SOCI ORDINARI** tutti coloro i quali accettano di fare parte dell'Associazione a titolo gratuito e volontario; per gli stessi l'iscrizione può essere gratuita.

Sono **SOCI SOSTENITORI** coloro i quali versano la quota di iscrizione annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono **SOCI ONORARI** coloro i quali versano una quota annuale non inferiore al minimo stabilito dal Consiglio Direttivo e/o si distinguono particolarmente nel sostenere l'attività dell'associazione .

Sono **AGGREGATI** o **COOPERATORI** coloro i quali, pur condividendo in tutto o in parte gli ideali ai quali si ispira l'Associazione, non partecipando direttamente all'attività associativa come soci, ma indirettamente tramite le sue attività, desiderano in qualche modo far parte della Associazione, ne simpatizzano per i fini e lo spirito che la anima, la sostengono, offrono aiuti, ospitalità od altro per i suoi membri, le sue opere e le sue finalità. Nelle riunioni assembleari possono intervenire, su delibera del Consiglio Direttivo, come uditori ma non come votanti né come portatori di delega. Per tali membri non è prevista alcuna quota associativa.

Le quote associative, i contributi, le elargizioni liberali, donazioni o quant'altro erogato a favore dell'Associazione, non possono essere oggetto di restituzione, salvo casi gravi e straordinari, oggetto di valutazione oculata, seguita da delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci che partecipano all'attività associativa hanno in modo paritario uguali diritti e doveri. L'adesione comporta l'obbligo di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statutari, ed in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa ed agendo con il criterio della correttezza ed onestà. Il socio che contravviene a tali doveri può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona .

Art. 6

RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

La facoltà di recesso, redatta in forma scritta al Consiglio Direttivo, può essere esercitata in qualsiasi momento.

L'esclusione di un socio può avvenire per violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi ed è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, che ne riferisce all'Assemblea alla prima riunione utile.

Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione, anche per causa di morte, non comporta mai la restituzione dei contributi e quant'altro erogato, che restano in ogni

caso acquisiti all'Associazione, salvo casi gravi e straordinari, oggetto di valutazione oculata, seguita da delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti, qualora richiesto e deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, o comunque previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci con diritto di voto; ogni socio ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare, per delega, più di due associati. La delega deve essere scritta e può essere conferita soltanto ad altro associato con diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 10) una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso pubblico presso la sede, o tramite lettera, e-mail, fax, pubblicazione su quotidiano o altra modalità decisa dall'Assemblea. Tale convocazione deve pervenire almeno dieci giorni prima della data stabilita e contenere l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria dei soci :

- stabilisce il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti qualora previsto;
- delibera sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, tra le finalità previste all'art.2 ;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- delibera su fatti, argomenti e modalità gestionali dell'Associazione che il Presidente o il Consiglio Direttivo, o almeno un quinto degli associati, ritiene opportuno sottoporre al suo esame;

L'Assemblea straordinaria dei soci :

- delibera sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;
- delibera sulle azioni di responsabilità verso gli amministratori per fatti da loro compiuti;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri da attribuire al liquidatore e sulla destinazione dei beni della stessa fermo restando l'obbligo di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo a fini sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la deliberazione è valida qualunque sia il

numero degli intervenuti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è esclusa la possibilità di delega ed occorre la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; mentre per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento, designerà il liquidatore, ne determinerà i poteri e stabilirà la destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione. In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere distribuito tra gli associati ma dovrà essere destinato dalla stessa Assemblea ad altri enti od associazioni che hanno finalità morali o spirituali analoghe.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque e un massimo di quindici membri, scelti fra gli associati; si rinnova ogni cinque anni, e i suoi componenti possono essere rieletti e in qualsiasi momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.

Il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente demandati all'Assemblea, di procedere ad ogni altra attività od operazione diretta ed indiretta per il raggiungimento dei fini associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, che assume anche la carica di Presidente dell'Associazione, ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
- definire la quota di iscrizione per la diversa tipologia dei soci;
- definire gli indirizzi operativi e deliberare i programmi di attività dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- decidere in ordine all'acquisizione di beni, lasciti, contributi erogati o disposti a favore dell'Associazione come previsto all'art.3, 4 e 6;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci o eventuale esclusione degli stessi;
- redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo;
- assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione;
- deliberare ed assegnare incarichi, stilare contratti, per lo svolgimento di attività professionali e non, ad associati o soggetti esterni all'Associazione; sottoscrivere convenzioni con altre organizzazioni di volontariato ed enti definendone le modalità di attuazione.
- delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio Direttivo determinandone i limiti. Può conferire procure speciali ad associati o a terzi esterni per incarichi specifici di ordinaria amministrazione;
- esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art.10.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art.10.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare o siano soggetti a impedimento definitivo uno o più amministratori (compreso il Presidente), il Consiglio può procedere alla surroga con il primo tra i non eletti e nomina pro-tempore fino alla delibera della prossima Assemblea dei soci.

Art. 10

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile..

La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente e al Vice-Presidente disgiuntamente. Tali cariche per i fini proposti dalla stessa associazione è preferibile che siano di sesso diverso e possibilmente coniugati; a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene assunta dal Vice-Presidente, ovvero in assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal membro più anziano. Il Presidente ha facoltà di delegare la firma ad altri membri del Consiglio Direttivo, per determinati atti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; egli sovrintende ed è il garante dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo dell'Associazione non obbligatorio ma previsto qualora richiesto e deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, o comunque previsto dalla normativa vigente.

E' costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea , si rinnova ogni cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il Presidente il quale ha funzioni di coordinatore , portavoce e punto di riferimento per tutte le questioni trattate dal collegio. Questo organismo controlla la gestione e l'andamento contabile dell'associazione, verifica il bilancio consuntivo e riferisce con relazione scritta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Agisce di propria iniziativa o su richiesta motivata anche di un solo membro del Consiglio Direttivo fatta per iscritto e firmata

Il Collegio deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più membri, con funzioni consultive; allo stesso è demandata inoltre la definizione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli associati ovvero tra i singoli associati per l'interpretazione e/o esecuzione del presente statuto; le sue decisioni sono inappellabili e non necessitano di particolari formalità.

Art. 12

GRATUITA' DELLE CARICHE

Le funzioni di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti vengono svolte gratuitamente, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si rinvia al Codice Civile, Libro 1° , Titolo II, Capo II, alle relative norme di attuazione, alla Legge n.383 del 7 Dicembre 2000, e alle leggi vigenti in materia.

Art. 14

CONSORZI/COORDINAMENTI

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni della zona che operano nel medesimo ambito.